

Esente da bollo ai sensi dell'art.
27-bis del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642

REPERTORIO N.....

REPUBBLICA ITALIANA – PROVINCIA DI TRENTO

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL – PERGINE VALSUGANA

CONVENZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA REGOLANTE L'AFFIDO DEL
PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DENOMINATO “BIBLIOTECANDO”
– CIG 6701479B68.

L'anno duemilasedici (2016), addì del mese di,
presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, - Pergine Valsugana (TN) –
Piazza Gavazzi, 4, avanti a me dott. Valerio Bazzanella, Segretario Generale della Comunità
Alta Valsugana e Bersntol, autorizzato per legge a rogare i contratti in forma pubblico-
amministrativa nell'interesse della Comunità, a ciò espressamente richiesto dal Presidente,
sono personalmente comparsi i Signori:

- PIERINO CARESIA, nato a Fornace (TN) il 24/05/1956, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Piazza Gavazzi, 4, Pergine Valsugana (TN), CF/P.IVA 02143860225, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- DOMENICO ZALLA, nato a Trento il 26/06/1975, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Cooperativa Sociale Venature, sede legale in Trento, via Alto Adige n. 94 – CF/P.IVA 02107500221, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Venature.

I comparenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, di comune accordo, avendo i requisiti di legge, rinunziano con il mio consenso all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto.

Premesso che:

- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 33 dd. 11/04/2016 è stato approvato l'atto di indirizzo per la realizzazione nell'anno 2016 del progetto di inserimento lavorativo denominato "Bibliotecando";
- con determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. ____ dd. _____ si è proceduto all'aggiudicazione del progetto alla Società Cooperativa Sociale Venature di Trento.

Preso atto che la Società Cooperativa Sociale Venature risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Trento al numero di iscrizione 02107500221 del Registro delle Imprese di Trento, con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) 200710, ed al Registro delle Società cooperative sociali di tipo B), di cui alla L.R. 01.11.1993, n. 15, di Trento con matricola n. A201868;

vista la documentazione antimafia.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra il sig. Pierino Caresia, in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito più brevemente menzionata come Comunità, e il dott. Domenico Zalla, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Venature, di seguito più brevemente menzionata come Società, in esecuzione della succitata determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. ____ dd. _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, come sopra rappresentata, affida alla Società Cooperativa Sociale Venature, come sopra rappresentata, l'incarico di eseguire le prestazioni previste dal progetto di inserimento lavorativo denominato "Bibliotecando", allegato alla presente convenzione – CIG 6701479B68, da svolgersi presso le Biblioteche

dei Comuni interessati al progetto come indicate al successivo art. 3, secondo le istruzioni impartite dalla Comunità, per un importo complessivo massimo di € 54.977,98, IVA 22% compresa.

Le attività e i servizi devono essere eseguiti dalla Società secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e sulla base della relazione progettuale allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

L'incarico viene definito come servizio "d'interesse economico generale", in quanto diretto a sostenere e valorizzare l'occupazione di persone disoccupate (tra cui anche alcune svantaggiate), attraverso il lavoro di supporto a responsabili delle Biblioteche individuate nel progetto per le attività di archivio, sistemazione dei libri ed eventuale catalogazione, riordino dei locali delle biblioteche, supporto all'organizzazione e promozione di eventi culturali.

La responsabilità dell'esecuzione del progetto di inserimento rimane esclusivamente in capo alla Società.

ART. 2

La Società accetta l'incarico di cui al precedente articolo 1 alle condizioni e secondo le modalità esposte negli articoli successivi. La Società dichiara di essere dotata di attrezzatura adeguata per la gestione delle attività previste dal progetto ed in possesso di una struttura tecnico/organizzativa idonea allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto; dichiara di possedere una sede amministrativa autonoma che assicuri adeguata accessibilità ed è in posizione di regolarità contributiva.

ART. 3

Le prestazioni verranno eseguite presso le biblioteche dei Comuni di Altopiano di Vigolana, Baselga di Pinè, Bedollo, Caldonazzo (con possibile dislocazione anche presso i

punti lettura di Calceranica al Lago e Tenna), Levico Terme, Pergine Valsugana e Sant'Orsola Terme.

ART. 4

Per la realizzazione delle prestazioni di cui al precedente art. 1 la Società si impegna ad assumere i lavoratori residenti nel territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol indicati dal Servizio Socio-Assistenziale della Comunità, applicando loro il trattamento previsto dall'*Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "Interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili)"* previsti dal vigente Documento degli *Interventi di Politica del Lavoro 2011-2013*, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali e vigente alla data di stipulazione della presente:

- n. 8 soggetti a tempo parziale a 18,00 ore settimanali.

I lavoratori devono essere assunti secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

La Società dovrà dotare i lavoratori di idoneo cartellino di riconoscimento.

ART. 5

Il progetto prevede una durata massima di 6,5 (seivirgolacinque) mesi, da terminarsi comunque entro il 31/12/2016 – rapportati su 5 (cinque) giorni alla settimana – a decorrere dalla data concordata tra le parti. E' possibile scaglionare la decorrenza di ciascuna assunzione in base agli accordi con le Biblioteche comunali. Qualora il progetto non venisse concluso entro la suddetta data, risultasse inferiore rispetto al periodo di tempo previsto e/o vi fossero variazioni, per qualsiasi motivo, nel numero dei lavoratori/ore di lavoro svolte, il corrispettivo di cui al successivo articolo 10 sarà commisurato all'effettiva durata del progetto e verrà riconosciuto il costo lavoro ed oneri correlati effettivamente sostenuti fino a tale termine, comunque nel limite massimo complessivo determinato al

successivo medesimo art. 10.

ART. 6

La Società è tenuta a:

- a) eseguire le prestazioni in conformità al progetto di cui al precedente articolo 1 ed indicate nella relazione progettuale delle attività allegata alla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia. Le prestazioni da effettuare sono unicamente quelle approvate dalla Comunità. Non sono ammesse eventuali prestazioni aggiuntive o modificazioni rispetto al progetto approvato dalla Comunità, se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della medesima. Ogni eventuale interruzione o riduzione anche parziale nell'esecuzione del progetto dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità e debitamente motivata nella "relazione tecnica finale" di cui al presente articolo, lett. i), descrivendo in modo dettagliato la causa e gli eventi oggettivamente rilevanti che hanno originato la mancata esecuzione delle prestazioni stesse;
- b) mettere a disposizione la figura del Coordinatore di cantiere, la cui idoneità dovrà essere documentata nella "scheda coordinatore", che la Società dovrà compilare ed inviare alla Comunità, completa delle informazioni per la reperibilità del coordinatore stesso durante l'orario di svolgimento delle prestazioni, il giorno stesso della partenza del cantiere di lavoro, assieme al modulo di inizio cantiere. Il Coordinatore di cantiere deve possedere specifici titoli di studio o aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa di almeno sei mesi in campi coerenti con le attività svolte. Il Coordinatore di cantiere ha l'obbligo di monitorare costantemente la squadra di lavoro, seguendo i singoli lavoratori impiegati nel progetto, visitando direttamente le sedi di lavoro due volte alla settimana, svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento

complessivo sia dal punto di vista tecnico sia socio-relazionale, lasciando traccia del lavoro svolto sui documenti di rilevazione delle presenze dei lavoratori (rapportino presenze settimanali) utilizzati dal datore di lavoro. Il Coordinatore di cantiere garantisce tutti gli spazi di verifica utili, allo scopo di fornire gli aiuti necessari ai lavoratori, intrattenendo i contatti con i soggetti a vario titolo interessati al progetto (Comunità, Servizi segnalanti), fornendo loro, ogniqualvolta saranno richieste, tutte le informazioni relative all'andamento delle prestazioni. In caso di sua sostituzione, dovrà esserne data immediata comunicazione ai soggetti interessati. L'osservazione dei lavoratori è di competenza della Società tramite il Coordinatore di cantiere, il quale, nel corso del progetto, potrà confrontarsi anche con altri soggetti interni o esterni alla Comunità. Il processo e l'esito di tale osservazione (che prevede una tappa intermedia ed una finale) sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere attraverso la "Scheda di Rilevazione", che, a fine progetto, deve essere consegnata, con la dovuta riservatezza, ai referenti sociali della Comunità ed agli eventuali Servizi segnalanti. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente ai lavoratori segnalati. Il Coordinatore di cantiere deve redigere anche la "relazione tecnica finale" dei lavori svolti, come indicato alla successiva lett. i);

- c) collaborare fattivamente con la Comunità, attenersi alle disposizioni che in fase di svolgimento dei lavori e per la buona esecuzione degli stessi potranno da questa essere date e fornire tutte le informazioni relative all'andamento delle attività;
- d) inviare il primo giorno di lavoro alla Comunità il rapportino di inizio cantiere, copia dei modelli UniLav e la scheda coordinatore;
- e) inviare alla Comunità, all'atto del loro verificarsi, eventuali rinunce

all'occupazione e relative motivazioni utilizzando il modello di proposta assunzione sottoscritto dal lavoratore, e raccordarsi con la Comunità per attivare le eventuali procedure finalizzate alla corretta sostituzione dei lavoratori dimissionari. In caso di dimissioni o licenziamenti è fatto obbligo di inviare alla Comunità il rapportino di variazione cantiere, indicando le motivazioni. Il lavoratore subentrante deve essere segnalato dal Servizio Socio – Assistenziale. Tempestiva comunicazione alle suddette parti va prevista anche in caso di eventuali provvedimenti disciplinari. Eventuali assenze dei lavoratori dovranno essere comunicate alla Comunità. In caso contrario, la presente convenzione può essere inappellabilmente annullata;

- f) disporre l'effettuazione a favore dei lavoratori delle visite mediche previste dalla Legge 626/1994 e s.m., con oneri interamente a proprio carico;
- g) attenersi alle disposizioni date dalla Comunità e dalle Amministrazioni comunali interessate al progetto relativamente ai rischi presenti negli ambienti di lavoro ed alla procedura di gestione delle emergenze, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione per la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08. Si dà atto che per tale contratto non esiste rischio di interferenza tra la Comunità e la Società e gli oneri per la sicurezza vengono valutati pari a 0 (zero), come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- h) far partecipare i lavoratori ad eventuali giornate formative a sostegno dell'inserimento lavorativo ed informative in merito alle finalità del progetto, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro, nonché all'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti. Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti;

- i) presentare mensilmente alla Comunità copia dei rapportini settimanali presenze operai e dei fogli presenza mensili, dai quali risultino le giornate per le quali è stata pagata l'indennità di trasporto oltre i 10 km. Presentare alla Comunità, entro la settimana successiva al termine dei lavori, il rapportino di fine cantiere. E' fatto obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del progetto, la contabilità finale sulla base dell'attività svolta, composta da tabella riassuntiva costi manodopera (come da fac – simile utilizzato per i progetti di Intervento 19/2016), dichiarazione di corrispondenza al vero dei dati esposti, “scheda di rilevazione” di ciascun lavoratore (da consegnare con le dovute misure di riservatezza) e “relazione tecnica finale” contenente la descrizione degli interventi eseguiti, redatta e sottoscritta dal Coordinatore di cantiere; il tutto secondo le indicazioni e nel rispetto rigoroso dei termini dati dalla Comunità, pena la sospensione nella liquidazione del saldo;
- j) comunicare tempestivamente, e comunque in corso di esecuzione del progetto, eventuali modifiche ai dati di spesa conseguenti ad aggiornamenti contrattuali, nuove disposizioni previdenziali e/o di Legge. La Comunità si impegna a riconoscere e liquidare l'eventuale aumento del costo manodopera derivante da tali circostanze e costi correlati, subordinatamente alla relativa copertura finanziaria.

ART. 7

La Società tiene sollevato ed indenne la Comunità da ogni controversia che possa derivare da contestazioni o danni causati a terzi in ordine all'esecuzione delle prestazioni. A tal fine la Società produce alla Comunità idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura della responsabilità che può derivare da lesioni a persone, cose o animali, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- R.C.T.: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone;

- R.C.O.: € 3.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di € 1.500.000,00 per persona infortunata.

Per eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Comunità potrà rivalersi nei confronti della Società con la richiesta del pagamento di penalità.

Le penali, il cui importo non potrà in ogni caso essere inferiore ad € 155,00, saranno stabilite dalla Comunità previa regolare contestazione scritta di inadempienza, verso la quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione. Mancanze o disservizi di grave entità o frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami formali da parte della Comunità (superiori a sei contestazioni), potranno costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del Codice Civile. Il pagamento delle penalità e la risoluzione del contratto per inadempienza grave non liberano la Società dalla responsabilità dei danni causati dalle inadempienze stesse.

L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto a conclusione del servizio all'atto del pagamento del saldo.

ART. 8

In caso di esecuzione parziale del progetto (vedasi art. 6 – lett. a), di esecuzione con personale non rientrante nelle tipologie dell'Intervento o comunque di esecuzione non idonea al conseguimento degli obiettivi del progetto, la Comunità può revocare lo stesso a suo giudizio insindacabile. In caso di risoluzione la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente.

Si fa divieto di subappalto, pena l'immediata rescissione della convenzione e la rifusione di eventuali danni, oltre che la rinuncia a qualsiasi indennizzo per le prestazioni

iniziate od eseguite.

ART. 9

La Comunità effettuerà controlli periodici mediante proprio personale al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Società siano conformi a quanto previsto dal progetto e dalla presente convenzione. L'eventuale mancata osservanza delle norme sopra esposte può comportare in qualsiasi momento la sospensione delle attività e pertanto la risoluzione della convenzione e/o l'applicazione delle penali ai sensi del sopracitato articolo 7.

L'approvazione degli atti contabili finali spetta alla Comunità.

ART. 10

Il costo massimo per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione è previsto in complessivi € 54.977,98, IVA 22 % compresa, di cui:

a)	COSTO MANODOPERA LAVORATORI COMUNI	€	37.948,56
b)	COSTO DI GESTIONE (18,75% totale costo manodopera lett. a)		
		€	<u>7.115,36</u>
	IMPONIBILE	€	45.063,92
	IVA 22%	€	<u>9.914,06</u>
	TOTALE COMPLESSIVO IVA compresa	€	54.977,98

ART. 11

L'importo complessivo massimo spettante alla Società per l'esecuzione delle prestazioni, determinato in € 54.977,98 IVA 22% compresa, secondo quanto indicato al precedente art. 10, verrà liquidato nel seguente modo:

- liquidazione in rate posticipate mensili del costo manodopera lavoratori comuni effettivamente sostenuto nel mese di riferimento e della quota parte del costo di gestione, su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità

contributiva;

- liquidazione dell'ultima rata del costo manodopera lavoratori comuni e del costo di gestione, al termine del progetto e sulla base dei costi effettivi, nel limite massimo complessivo di spesa previsto nella presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6 lett. j), e su presentazione di regolare fattura corredata della documentazione richiesta all'art. 6 lett. i). La liquidazione finale è altresì subordinata all'accertamento della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno sempre riportare, a pena di sospensione nel pagamento il CIG, come da successivo art. 15, ed i costi separati (costo manodopera lavoratori comuni e costo di gestione). L'indennità di trasporto > 10 km va ricompresa nel costo manodopera, non esposta come voce a parte.

Il costo di gestione è riconosciuto in percentuale sul totale costo manodopera effettivo ed è regolato sulla rata a saldo.

La liquidazione della prima rata è subordinata, oltreché alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DOL (Durc On Line), alla presentazione da parte della Società di:

- documentazione attestante l'avvenuta assunzione (modelli UniLav);
- rapportino di inizio cantiere;
- scheda Coordinatore di cantiere.

ART. 12

Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture al repertorio della Comunità. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato. Nel caso il pagamento dei corrispettivi sia subordinato al ricevimento di specifica documentazione e qualora la medesima pervenga in data successiva alle fatture, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento di tale documentazione. Il pagamento degli importi a saldo avverrà ad avvenuto ricevimento e

controllo della documentazione di rendiconto di cui all'art. 6 – lett. i).

Ai fini dell'emissione delle fatture elettroniche, si precisa che la Comunità è soggetta allo split payment.

ART. 13

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, la Società è tenuta a costituire, prima della sottoscrizione della convenzione stessa, una cauzione definitiva, nella forma della fideiussione bancaria, nella misura di € 2.253,20 (importo ridotto del 50% in quanto Onlus).

Non saranno accettate fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Comunità.

La cauzione dovrà perdurare sino alla scadenza della convenzione, fermo restando che lo svincolo della garanzia sarà autorizzato dalla Comunità dopo l'accertamento dell'inesistenza di pendenze relative agli obblighi della convenzione.

ART. 14

Per l'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1 la Società ha necessità di trattare i seguenti dati: dati personali (sia comuni che sensibili) riferiti agli utenti e loro familiari.

La Società è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 169/03).

In particolare la Società si impegna a:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali rispettando le disposizioni previste;
- agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano

esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati;

- adottare, verificare e rispettare le misure di sicurezza minime nonché idonee come prescritto dal titolo V della parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali e dal proprio disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
- verificare il costante funzionamento ed aggiornamento delle misure di sicurezza già esistenti e quelle che verranno successivamente adottate;
- provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dati come previsto dall'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali vigilando su di essi affinché siano osservate le disposizioni e le istruzioni impartite;
- comunicare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, qualsiasi disfunzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- fornire informazioni in caso di richiesta da parte degli interessati, come previsto dalla Parte I, titolo II (Diritti dell'interessato) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- attenersi alle altre ulteriori istruzioni che possono essere contenute nella presente convenzione o successivamente impartite dalla Comunità;
- entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la Società deve provvedere a elaborare ed inviare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, una relazione sulle misure di sicurezza adottate.

La Comunità, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla Società.

ART. 15

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia cartacei che informatici, riguardanti il progetto.

ART. 16

Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 27/01/2016 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 17

Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 8, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza della Società anche in relazione ad una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Comunità, a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio della Società.

E' facoltà della Comunità procedere alla risoluzione del contratto anche qualora si verificano a carico della Società le ipotesi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (assenza dei requisiti di ordine generale).

Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Comunità dichiara alla Società che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Comunità non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite correttamente, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del contratto la Comunità accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale la Società si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Comunità il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando la stessa alla Società che segue immediatamente in graduatoria o ad altra Società Cooperativa.

ART. 18

In caso di inadempienze relative all'effettuazione di quanto stabilito dalla presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART 19

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, (registrazione, diritti di rogito, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata), sono a carico della Società.

Ai fini del calcolo dei diritti di rogito, si determina il valore del presente contratto

in € 45.063,92. L'importo relativo ai diritti di rogito dovrà essere ridotto al 50%, giusta combinato disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 460/97 e del punto 9) delle Norme Speciali della Tabella D allegata alla L. 604/62 e s.m.i., in quanto la Società è una ONLUS.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella – ALLEGATO B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s. m. ed integrazioni.

Su richiesta delle parti, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto e stipulato in modalità elettronica mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici su __ (___) pagine a video, delle quali ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme a verità ed alla loro volontà ed in segno di accettazione sottoscritto in mia presenza con firma digitale, a sensi dell'art. 52 bis della Legge 89/1913, verificate a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. Il presente atto consta di due allegati.

La convenzione non è in contrasto con l'ordinamento giuridico e verrà trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento; in tale sede verrà registrato con spese contrattuali assolute in misura fissa pari ad € 200,00.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI

IL PRESIDENTE

VENATURE

DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

E BERSNTOL

- Domenico Zalla -

- Pierino Caresia -

U/Prog/eg/2016/comunitaaltavalsuganaebersntol/convenzioni/Convenzione Bibliotecando 2016.doc

Titolo del progetto

*“BIBLIOTECANDO” PROGETTO DI INSERIMENTO
LAVORATIVO - ANNO 2016 – CIG 6701479B68*

Tempi del progetto:

- stesura e presentazione del progetto: marzo 2016
- selezione dei lavoratori: marzo 2016
- realizzazione del progetto: periodo compreso tra giugno e dicembre 2016 (durata massimo 6 mesi e mezzo)

Territorio di realizzazione del progetto:

Alcune Biblioteche della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Servizio Socio-Assistenziale

Servizio che presenta il progetto:

Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Servizio Socio-Assistenziale

Soggetti coinvolti nel progetto:

- *all'interno della Comunità:*
 - Servizio Socio-Assistenziale come referente tecnico del progetto, come soggetto che individua i lavoratori e gli utenti destinatari del servizio nonché come finanziatore dello stesso;
 - Servizio Istruzione, Mense e Programmazione come soggetto referente per l'individuazione della cooperativa sociale di tipo B) che seguirà il progetto (nonché RUP amministrativo);
 - U.R.P. che raccoglie le domande di disponibilità all'occupazione dei lavoratori che verranno poi valutati e selezionati
- *All'esterno della Comunità:*
 - cooperativa sociale di tipo B che gestisce il progetto;
 - lavoratori impiegati nel Progetto;
 - referenti delle Biblioteche Comunali interessate

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:**Contesto e motivazione:**

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol si propone, come per gli anni precedenti, di creare opportunità occupazionali per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti disoccupati presenti sul territorio della Comunità.

L'obiettivo preposto è quello di garantire a tutti i soggetti coinvolti di

avviare un'esperienza lavorativa utile, che consenta loro di acquisire esperienza e professionalità, o quantomeno un'integrazione meno difficoltosa nella realtà socio - occupazionale locale.

OBIETTIVI:

Il progetto prevede, in linea di massima, l'effettuazione delle seguenti attività presso le Biblioteche interessate:

- archivio e sistemazione dei testi ed eventuale catalogazione;
- riordino dei locali delle Biblioteche;
- collaborazione con l'Amministrazione comunale all'organizzazione e promozione di eventi culturali.

Il progetto si svilupperà per la durata massima di sei mesi e mezzo, nel periodo giugno-dicembre 2016.

Il numero di lavoratori previsto è costituito indicativamente da n. 8 persone a 18 h settimanali; il numero esatto dei lavoratori, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sarà quello risultante dalla verifica definitiva delle biblioteche comunali aderenti.

Obiettivi generali:

- fornire un'opportunità lavorativa per persone iscritte nelle liste della disoccupazione ordinaria;

Obiettivi specifici:

- promuovere l'emancipazione personale e sociale attraverso l'occupazione;
- favorire l'attivazione di un percorso volto all'acquisizione di sempre maggiori competenze lavorative mirate al perseguimento di un'occupazione stabile e duratura.

DESTINATARI:

I lavoratori dovranno presentare disponibilità tramite modulo di domanda previsto nell'atto d'indirizzo denominato Progetti di accompagnamento all'occupabilità deliberato dal Comitato Esecutivo della Comunità (decisione n. 1/2016) e rientrare nei primi 100 candidati della graduatoria prevista dal medesimo atto.

Per la selezione dei lavoratori, considerato che il progetto è promosso dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol quale Ente sovra-comunale, si effettuerà un colloquio di selezione con i primi 100 candidati della graduatoria, come previsto dalla Decisione di cui sopra.

METODOLOGIA:

Individuazione del personale:

Nella fase di selezione del personale, ci si basa sui seguenti criteri:

Criteri di accesso:

- residenza sul territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol da 5 anni consecutivi
- Iscrizione presso il Centro per Impiego come disoccupati
- assenza di impedimenti che precludono lo svolgimento degli incarichi previsti
- assunzione nei progetti della Comunità da non più di 3 anni a partire dall'anno 2015
- età compresa tra i 35 e i 44 anni e maggiore di 55 anni

criteri di priorità:

- composizione anagrafica del nucleo familiare
- ulteriori carichi di famiglia (obblighi di mantenimento, necessità assistenziali nei confronti di familiari conviventi)
- beneficio attivo di ammortizzatori sociali/integrazione al reddito
- situazione abitativa
- presenza e contenuti di progettualità in collaborazione con il Servizio Sociale della Comunità di Valle
- presenza di invalidità civile del candidato e esito commissione sanitaria integrata per il collocamento al lavoro di persone disabili ai sensi della L68/99
- disponibilità di patente di guida e mezzo di spostamento a disposizione (per progetti non compatibili con l'utilizzo dei mezzi pubblici)
- competenze informatiche di base (richieste solo per alcuni dei progetti lavorativi)
- situazione contributiva

e successivamente

- attitudine al compito/predisposizione personale;
- autonomia/disponibilità nello spostamento con mezzi propri per raggiungere le sedi di lavoro.

ATTIVITÀ PREVISTE

Attività di organizzazione dell'intervento:

Rispetto alla gestione ed organizzazione delle attività, si propone la seguente organizzazione:

Figure coinvolte:

- Servizio Socio-Assistenziale proponente il Progetto;

- Servizio Istruzione, Mense e Programmazione per la parte amministrativa del progetto;
- Cooperativa sociale affidataria del progetto;
- Indicativamente n. 8 opportunità occupazionali impiegate a 18h settimanali (il numero esatto dei lavoratori, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sarà quello risultante dalla verifica definitiva delle biblioteche comunali aderenti);
- Biblioteche coinvolte, come individuate/da individuarsi dai Comuni d'ambito.

Attività operative concrete:

1. Attività di coordinamento:

La cooperativa individuata si impegnerà ad assumere i lavoratori fornendo loro eventuali DPI e materiale necessario, individuando un coordinatore di cantiere che visiterà periodicamente il luogo di lavoro e che verificherà il corretto svolgimento della mansione e il rispetto delle norme di sicurezza.

Al termine delle prestazioni lavorative la cooperativa è obbligata a redigere una dettagliata relazione finale delle attività svolte all'interno del progetto, a cui allegare una scheda di verifica individuale per ciascun lavoratore secondo un fac-simile che sarà fornito dalla Comunità.

2. Esecuzione delle attività:

L'esecuzione delle attività prevede un supporto nelle attività proprie delle biblioteche comunali, quali:

- archivio e sistemazione dei testi ed eventuale catalogazione;
- riordino dei locali delle Biblioteche;
- collaborazione con l'Amministrazione comunale all'organizzazione e promozione di eventi culturali.

F.to Il responsabile del progetto
del progetto

- dott.ssa Daniela Roner -

F. to Il RUP amministrativo

- dott. Luca Dalla Rosa -